



Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc: 1821482

Registro: RATAA



Num. Prot: 0015976/P

del: 15/10/2013

38122 TRENTO / TRIENT

15 ottobre 2013

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312

e-mail: ripaist@regione.taa.it

pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL

VI-1,2

CA

mf

OGGETTO / Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione
BETREFF: dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre
2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione".

CIRCOLARE N. 5/EL/2013

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

e, per conoscenza:

- 38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO
- 39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
BOLZANO
- 38122 Al Consorzio dei Comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO
- 39100 Al Consorzio dei Comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO
- 38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero
Via Roma, 19
TONADICO (TN)
- Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Nel richiamare quanto indicato nella circolare n. 5/EL/2012 di questa Ripartizione, a supporto degli enti in indirizzo si ritiene opportuno con la presente segnalare alcuni atti e provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd "legge anticorruzione") che hanno riflesso anche sull'attività di codeste amministrazioni.

Come noto, la citata legge n. 190/2012 ha dettato una serie di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione: ai fini della presente nota particolare rilevanza assumono (ancorché non tutte immediatamente applicabili nel nostro ordinamento) le disposizioni in materia di adozione del piano anticorruzione (art. 1 commi 1-10), in materia di pubblicità e trasparenza (art. 1 comma 35, in base al quale è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici (art. 1 comma 42, che ha modificato l'articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), in materia di codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 44, che ha sostituito l'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in attuazione del quale è stato poi emanato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi (art. 1 commi 49-50, in base ai quali è stato emanato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

La Conferenza unificata (Stato – Regioni, città e autonomie locali) ha raggiunto nella seduta del 24 luglio 2013 l'Intesa per l'attuazione - da parte delle Regioni e degli enti locali - della legge 6 novembre 2012 n. 190 e dei relativi decreti attuativi (d. lgs. n. 33/2013, d. lgs. n. 39/2013, D.P.R. n. 62/2013), secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 60 e 61 della stessa legge n. 190/2012.

Nel seguito si riassumono brevemente i principali contenuti della citata Intesa (che si fornisce in allegato alla presente) in relazione agli argomenti sopra evidenziati, integrati con le modifiche normative successivamente intervenute nelle singole materie.

ANTICORRUZIONE

Secondo quanto indicato nella citata Intesa, per quanto non previsto espressamente in sede di Conferenza unificata si applicano senz'altro anche nei confronti delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, le disposizioni legislative e le indicazioni del Piano nazionale anticorruzione.

Le parti hanno tuttavia condiviso "la necessità di tener conto della specificità degli enti di piccole dimensioni, che richiede l'introduzione di forme di adattamento e l'adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali".

Rispetto alla figura del Responsabile anticorruzione, l'Intesa stabilisce che il segretario comunale – soggetto che nei comuni corrisponde “di norma” al Responsabile anticorruzione – può cumulare, in via eccezionale, anche il ruolo di responsabile dei procedimenti disciplinari.

Quanto al “principio” di rotazione dei dirigenti e funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione, gli enti, previa informativa sindacale, devono adottare dei criteri generali oggettivi e la rotazione può avvenire solo al termine dell'incarico, di durata comunque contenuta. Tuttavia l'Intesa stabilisce che l'attuazione della rotazione deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa.

Qualora le condizioni organizzative dell'ente non consentano l'applicazione della rotazione degli incarichi – situazione che si verifica nella stragrande maggioranza delle nostre amministrazioni comunali – l'ente ne deve dar conto nel Piano di prevenzione della corruzione con adeguata motivazione.

Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dalla Civit – Autorità nazionale anticorruzione in data 11 settembre 2013 con deliberazione n. 72/2013, che può essere consultata sul sito della medesima Autorità.

Come stabilito nell'Intesa, quindi, gli enti dovranno approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) entro il 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine il Piano dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascun ente (e comunicato al Dipartimento della funzione pubblica mediante indicazione del link).

TRASPARENZA

La Conferenza unificata ha stabilito che gli obblighi di trasparenza previsti nel d. lgs. n. 33/2013 sono immediatamente precettivi (a partire dal 20 aprile u.s.), salvo specifici termini recati dalle stesse disposizioni, senza attendere il decreto interministeriale previsto nell'art. 1, comma 31 della legge n. 190/2012.

Nell'ambito della disciplina statale contro la corruzione, le disposizioni in materia di trasparenza rivestono un ruolo essenziale ai fini della prevenzione e del controllo diffuso sull'operato delle amministrazioni.

Gli obblighi di trasparenza vanno quindi ad innestarsi sulle basi costituite dalla legge n. 15/2009 e dal d.lgs. n. 150/2009 (cd. riforma Brunetta).

Coerentemente con tale impostazione “organica”, il piano triennale della trasparenza diventa ora una sezione del Piano anticorruzione; compiti di vigilanza sono affidati agli O.I.V. (organismi indipendenti per la valutazione), ecc.

La legge regionale 25 maggio 2012 n. 2 “Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali” ha sì recepito i principi – compresi quelli in materia di trasparenza – recati dalla legge delega n. 15/2009, adattandoli tuttavia alle caratteristiche peculiari dell'ordinamento regionale degli enti locali.

Ne è risultato un quadro ordinamentale che presenta talune, significative, differenze rispetto a quello statale e gli obblighi di trasparenza recentemente introdotti dal d.lgs. n. 33/2013, così come formulati, non troverebbero dunque una perfetta corrispondenza nell'ordinamento regionale degli enti locali, risultando per taluni aspetti oggettivamente inapplicabili nella nostra realtà.

Ciò brevemente premesso in ordine al quadro normativo statale in materia di trasparenza, si rammenta che con l'articolo 3 comma 2 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 si è previsto – entro il termine semestrale stabilito dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia ed esclusi gli aspetti di competenza delle Province autonome – l'adeguamento della legislazione regionale (che riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché le società in house e le aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale) agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, precisando che fino all'adeguamento resta ferma l'applicazione della disciplina regionale in materia (cfr. Circ. n. 3/EL/2013).

La proposta legislativa di adeguamento alla suddetta normativa – che questo Consiglio regionale non è riuscito a trattare – sarà nuovamente sottoposta all'esame del rinnovato organo consiliare.

Nel frattempo, considerati i principi e gli obblighi in materia di trasparenza indicati nella legge n. 190/2012 e le linee di indirizzo, ove applicabili, contenute nell'Intesa sopra citata, si ritiene opportuno che gli enti in indirizzo – che già non lo abbiano fatto – strutturino le informazioni sul proprio sito istituzionale in sezioni e sotto-sezioni, seguendo, almeno orientativamente, lo schema allegato al d.lgs. n. 33/2013 (sotto riportato) e pubblichino ivi i dati, le informazioni e i documenti compatibilmente con il vigente quadro normativo regionale (e provinciale) in materia di pubblicità e trasparenza. Ciò in attesa che il Legislatore regionale intervenga nella materia.

A tale proposito si ricorda anche che:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 (così come modificato dall'articolo 3 comma 1 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 3) e 23 della legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, le disposizioni stabilite dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013 si applicano limitatamente al sindaco e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2013;
- gli obblighi indicati negli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 ("amministrazione aperta") sono già stati recepiti con l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (cfr. Circ. n. 1/EL/2013), modificato dall'articolo 3 comma 3 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 (cfr. Circ. n. 3/EL/2013).

In materia di trasparenza, per i comuni della regione, si richiama inoltre quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2.

INCARICHI VIETATI AI PROPRI DIPENDENTI

L'articolo 1 comma 42 della legge n. 190/2012 ha modificato l'articolo 53 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserendo nel medesimo, tra l'altro, il comma 3-*bis*, in base al quale viene rinviata ad appositi regolamenti l'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La disposizione è stata inserita "ai fini previsti dal comma 2" del citato articolo 53 che sancisce il divieto di conferire (da parte delle pubbliche amministrazioni) incarichi ai dipendenti se questi non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati.

Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 53, quindi, estende alla generalità dei dipendenti la previsione, già vigente per i magistrati, di emanazione di appositi regolamenti volti all'individuazione degli incarichi extra-istituzionali vietati, secondo criteri che tengano conto delle diverse qualifiche e ruoli professionali.

L'articolo 1 comma 60 della legge n. 190/2012 rinvia poi all'Intesa la definizione degli adempimenti (con i relativi termini) per l'adozione da parte di ciascuna amministrazione di norme regolamentari concernenti l'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.

Con l'Intesa è stato costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per stabilire i criteri sulla base dei quali individuare gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che costituiranno - così stabilisce espressamente l'Intesa - un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

Gli enti, in base all'Intesa, dovranno adottare il regolamento sugli incarichi vietati ai propri dipendenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori del tavolo tecnico e comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione dell'Intesa (ossia entro il 20 gennaio 2014).

Ciò premesso e in attesa di verificare quanto sarà prodotto dal suddetto tavolo tecnico, per il personale dei comuni della nostra regione la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi rimane disciplinata dall'articolo 23 del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 2/L e s.m. come modificato dal DPR n. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPR n. 11 luglio 2012 n. 8/L, che già detta principi e criteri ai quali i regolamenti organici dei comuni devono attenersi.

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Intesa stabilisce che gli enti adottino un proprio codice di comportamento (ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'articolo 1 comma 44 della legge n. 190/2012) entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Codice approvato con il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ossia entro il 16 dicembre 2013.

La CIVIT, come previsto dal citato articolo 54 comma 5, ha predisposto una bozza di delibera "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)" attualmente in pubblicazione sul sito della medesima per la consultazione pubblica. Nella stessa si evidenzia tra l'altro che, sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, il codice di comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del piano triennale di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione. Si evidenzia inoltre che il regolamento approvato con il D.P.R. n. 62/2013 costituisce la base minima e inderogabile di ciascun codice di comportamento adottato dalle singole amministrazioni.

Il predetto D.P.R., peraltro, prevede espressamente che le disposizioni del medesimo si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio (articolo 2, comma 4).

Nel nostro ordinamento il codice di comportamento è ancora inserito nel contratto collettivo quale allegato del medesimo. Per i comuni della provincia di Bolzano, in base alle norme contrattuali di comparto, trova applicazione il codice di comportamento adottato per i dipendenti provinciali.

Sul punto si rinvia alle eventuali diverse direttive che saranno impartite dai Consorzi dei Comuni delle province di Trento e di Bolzano.

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI

Sull'interpretazione e sull'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si è espressa più volte (anche se – date le svariate problematiche applicative riscontrate – non a sufficienza) la CIVIT – Autorità nazionale anticorruzione (cfr. deliberazioni n. 46, 47, 48, 57 e 58 del 2013, pubblicate sul sito della medesima Autorità), ai sensi dell'(allora vigente) articolo 16 comma 3 del predetto decreto legislativo.

Con l'articolo 54-ter del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, il suddetto articolo 16 comma 3 è stato sostituito: l'interpretazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/2013 è demandata ora a direttive e circolari ministeriali, sulle quali la CIVIT esprimerà pareri obbligatori.

L'Intesa raggiunta in Conferenza unificata ha chiarito almeno alcuni dubbi specifici in relazione all'incompatibilità, tra i quali:

- a) il collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente, ove previsti dalla normativa, consente di superare l'incompatibilità;
- b) i soggetti interessati devono rendere annualmente (nel termine che sarà stabilito da ciascun ente) la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. Inoltre la dichiarazione dovrà essere resa "tempestivamente" (cioè senza attendere la prossima scadenza annuale) all'insorgere della causa di incompatibilità.

L'articolo 29-ter del sopra citato decreto legge n. 69/2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, ha inoltre precisato che, in relazione ai casi previsti nei capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 39/2013 non hanno effetto come cause di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.

Con i migliori saluti

Allegati: c.s.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

Loretta Zanon



CA
[Handwritten mark]

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Allegato

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali

La sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a
	Atti generali	Art. 12, c. 1, 2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1, 2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a
		Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1, 2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2
		Art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d
		Art. 15, c. 1, 2, 5
		Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, 2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, 2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a
		Art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b
		Art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c
	Art. 22, c. 2, 3	
Attività e procedimenti	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, 2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3

Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2
		Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a
		Art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere pubbliche		Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39
Informazioni ambientali		Art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
Altri contenuti		

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione «Amministrazione trasparente» e relativi contenuti

La sezione «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Repertorio atti n. 73/CU del 24 luglio 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 luglio 2013:

VISTO l'articolo 1, comma 60, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il quale prevede che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, attraverso l'acquisizione di intese in sede di questa Conferenza, vengano definiti gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge medesima;

VISTO il successivo comma 61 il quale stabilisce che, attraverso intese in questa Conferenza; siano definiti altresì gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;

VISTA la nota inviata all'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il 27 marzo 2013, contenente la richiesta della documentazione utile all'avvio dell'iter previsto dalle disposizioni normative sopra citate;

VISTA la nota trasmessa dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il 10 aprile 2013, al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nella quale è rappresentata la necessità del coinvolgimento delle Regioni nella fase di predisposizione dei provvedimenti attuativi della legge n. 190/2012;

CONSIDERATO che, il 3 luglio 2013, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, sull'argomento, nel corso la quale sono state esaminate le diverse problematiche ai fini del conseguimento dell'intesa prevista dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge n. 190/2012;

VISTO il documento congiunto dell'11 luglio 2013, trasmesso dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI (Documento di sintesi sui possibili contenuti delle intese ex commi 60 e 61 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190) che è stato esaminato nel corso di una ulteriore riunione, a livello tecnico, tenutasi il 17 luglio 2013;

CONSIDERATO che tale documento contiene sollecitazioni e richieste al Governo che implicano un confronto politico approfondito, sia per il tipo di valutazioni sottese sia per il conseguente impatto normativo;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO pertanto che la portata di tali sollecitazioni non consente l'esame immediato delle questioni nella sede attuale della Conferenza, che ha l'obiettivo di addivenire ad intese per stabilire modalità attuative e termini per l'applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

CONSIDERATO che, a seguito della citata riunione, a livello tecnico, del 17 luglio 2013, l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con nota n. 238/13/UL/P del 23 luglio 2013, ha fatto pervenire un documento da sottoporre all'esame di questa Conferenza, che, in pari data, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza,

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa, condizionato all'assunzione da parte del Governo dell'impegno a modificare il decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi inserendo una adeguata disciplina transitoria;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa, condizionato all'assunzione da parte del Governo dell'impegno a modificare, in modo concertato con le Regioni e gli Enti locali, il decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi la cui applicazione sta determinando situazioni non volute;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa, condividendo le osservazioni formulate dall'ANCI;

CONSIDERATO che il Sottosegretario alla Pubblica amministrazione ed alla semplificazione ha preso atto delle osservazioni delle Regioni e degli Enti locali, impegnandosi ad attivare il confronto con le Regioni e gli Enti locali al fine di valutare le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 39/2013;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sul documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

1. Finalità dell'Intesa.

Con la presente Intesa le parti stabiliscono gli adempimenti di competenza di regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. n. 33 del 2013, d.lgs. n. 39 del 2013, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 60 e 61, della citata legge delega. Rimane ferma l'applicazione immediata delle disposizioni legislative e delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), anche nei confronti delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, per quanto non previsto nella presente Intesa.

2. Responsabile della prevenzione – responsabile della trasparenza.

La legge affida il ruolo di coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione anche a livello decentrato al responsabile della prevenzione e al responsabile della trasparenza, che debbono essere designati tempestivamente da ciascuna amministrazione. Gli enti che non abbiano ancora individuato i responsabili, provvedono con la massima sollecitudine, dando notizia della nomina sul proprio sito istituzionale. La comunicazione della nomina deve essere data anche alla C.I.V.I.T., secondo le indicazioni fornite dall'Autorità. L'art. 43 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede che "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza (...)". In linea con la discrezionalità accordata dalla norma, gli enti stabiliscono o la coincidenza tra le due figure oppure individuano due soggetti distinti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza. Considerato che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, gli enti assicurano comunque il coordinamento tra le attività svolte dai due soggetti nonché tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.).

Nell'ambito dell'amministrazione gli enti individuano un solo responsabile della prevenzione e un solo responsabile della trasparenza, stabilendo adeguati meccanismi di collegamento tra le diverse articolazioni dell'amministrazione, soprattutto nel caso in cui l'organizzazione evidenzia una rilevante autonomia a livello organizzativo e gestionale. A parte va considerata la peculiare situazione delle regioni, enti di rilevanza costituzionale, caratterizzati dalla compresenza di due diversi organi collegiali politici espressione della volontà popolare, la giunta e il consiglio, il primo titolare di poteri esecutivi e l'altro della funzione legislativa, tra i quali intercorre un rapporto dialettico. Tali organi sono dotati di spiccata autonomia anche per quanto riguarda gli apparati serventi, il che giustifica la nomina di due diversi responsabili sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione, sia per quanto riguarda la trasparenza.

In linea con quanto già previsto dalla circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della funzione pubblica, al fine di assicurare il più efficace svolgimento della funzione, gli enti valutano la convenienza ad individuare dei "referenti" per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che costituiscano punto di riferimento per la raccolta delle informazioni e le segnalazioni, fermi restando i compiti dei responsabili e le conseguenti responsabilità, che non possono essere derogati. I compiti dei referenti sono specificati nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I..





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Considerata l'ampiezza e la delicatezza delle attribuzioni, gli enti valutano ogni misura che possa supportare lo svolgimento delle funzioni del responsabile della prevenzione e del responsabile della trasparenza, assicurando autonomia e poteri di impulso. In quest'ottica, gli enti si impegnano a valutare la necessità di adottare modifiche organizzative, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, in modo da garantire la massima indipendenza del ruolo anche mediante la disponibilità di risorse adeguate. A tal proposito, in particolare, in linea con quanto previsto nella circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della funzione pubblica, la responsabilità delle funzioni non può essere attribuita a dirigenti o funzionari collocati nell'ambito della diretta collaborazione dell'organo di indirizzo politico.

Le parti condividono la necessità di tener conto della specificità degli enti di piccole dimensioni, che richiede l'introduzione di forme di adattamento e l'adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali; considerata la concentrazione dei ruoli e delle funzioni tipica di queste realtà organizzative locali, in via eccezionale, negli enti in cui le funzioni di responsabile dell'U.P.D. sono affidate al segretario comunale lo stesso può essere individuato anche come responsabile della prevenzione della corruzione. L'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere ogni iniziativa utile per la costituzione di U.P.D. in convenzione fra più enti e per l'adozione delle modifiche regolamentari necessarie, in modo da soddisfare l'esigenza dello svolgimento dei procedimenti disciplinari secondo efficienza ed efficacia e senza interferenze rispetto alla funzione di prevenzione della corruzione.

Con riferimento al soggetto titolare del potere di approvare il P.T.P.C. e il P.T.T.I. nelle A.S.L., nelle aziende ospedaliere e negli I.R.C.C.S., esso è individuato nel direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e vigilanza per gli I.R.C.C.S..

3. Adozione e comunicazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I.

In fase di prima applicazione, gli enti adottano il P.T.P.C. e il P.T.T.I. entro il 31 gennaio 2014 e contestualmente provvedono alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, con evidenza del nominativo del responsabile della trasparenza e del responsabile della prevenzione, che debbono essere comunque indicati anche all'interno dei Piani. L'adozione dei Piani è comunicata al Dipartimento della funzione pubblica entro il medesimo termine del 31 gennaio mediante indicazione del *link* alla pubblicazione sul sito o secondo modalità che saranno indicate sul sito del Dipartimento – sezione anticorruzione. Gli enti sub-regionali curano la comunicazione anche alla regione di riferimento, secondo modalità che saranno indicate e pubblicizzate da ciascuna regione; la comunicazione del P.T.P.C. alla regione da parte dell'ente locale si intende assolta mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Il P.T.T.I. verrà inoltre inserito nel portale della trasparenza della C.I.V.I.T. secondo termini e modalità che saranno indicati dall'Autorità.

Le parti convengono che qualora la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione, d'ora in poi P.N.A., trasmessa dal Dipartimento della funzione pubblica alla C.I.V.I.T., non risultasse approvata in via definitiva dall'Autorità alla data del 30 settembre 2013, le stesse potranno incontrarsi per valutare un eventuale adeguamento del termine per l'adozione e la comunicazione del P.T.P.C..

In linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i prefetti svolgono attività di supporto tecnico – informativo, a richiesta, nei confronti degli enti locali, ai fini della predisposizione del P.T.P.C.. Le modalità per il supporto sono individuate d'intesa tra il prefetto e gli enti locali.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

4. Rotazione dei dirigenti e funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione

Gli enti assicurano la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione (come risultanti dal P.T.P.C.). A tal fine, ciascun ente, previa informativa sindacale, adotta dei criteri generali oggettivi.

In ogni caso, fermi restando i casi di revoca dell'incarico già disciplinati e le ipotesi di applicazione di misure cautelari, la rotazione può avvenire solo al termine dell'incarico, la cui durata deve essere comunque contenuta.

L'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa. A tal fine, gli enti curano la formazione del personale, prediligendo l'affiancamento e l'utilizzo di professionalità interne.

Ove le condizioni organizzative dell'ente non consentano l'applicazione della misura, l'ente ne deve dar conto nel P.T.P.C. con adeguata motivazione.

L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni.

Gli enti adeguano i propri ordinamenti alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. l *quater*, del d.lgs. n. 165 del 2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

5. Codice di comportamento

Gli enti adottano un proprio Codice di comportamento ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice approvato con d.P.R. n. 62 del 2013, tenendo conto della disciplina dettata da quest'ultimo.

6. Incarichi vietati ai dipendenti

L'art. 53, comma 3 *bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che "con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.". In base all'art. 1, comma 60, della l. n. 190 del 2012 in sede di Conferenza unificata vengono definiti gli adempimenti ed i termini per l'adozione di norme regolamentari relativi all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possono costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali. Gli enti sono tenuti ad adottare i previsti regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, i cui risultati saranno adeguatamente pubblicizzati, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione della presente Intesa.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

7. Trasparenza (d.lgs. n. 33 del 2013)

Le parti convengono che gli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013, salvo i casi in cui le disposizioni abbiano previsto specifici termini, sono efficaci al momento della sua entrata in vigore (20 aprile 2013) e l'applicazione delle norme non deve attendere l'adozione del decreto interministeriale previsto nell'art. 1, comma 31, della l. n. 190, che potrà eventualmente intervenire per introdurre disposizioni di dettaglio e di raccordo. Pertanto, ferme restando eventuali previsioni specifiche che potranno essere contenute nella fonte regolamentare, le prescrizioni di trasparenza sono immediatamente precettive. Analogamente per quanto riguarda l'adozione dei decreti previsti dall'art. 48 del d.lgs. n. 33 del 2013. Pertanto, gli adempimenti di trasparenza debbono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A al d.lgs. n. 33 del 2013, nonché secondo la delibera n. 50 del 2013 della C.I.V.I.T. e le delibere dell'A.V.C.P..

Considerata l'esigenza di assicurare la trasparenza evitando aggravii a carico delle strutture che potrebbero andare a detrimento dell'efficienza del servizio, tenuto conto del sistema di monitoraggio già in uso per i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie erogate, in via transitoria, la pubblicità richiesta dall'art. 41 comma 6 del d.lgs. n. 33 del 2013 si attua con la pubblicazione sul sito istituzionale (da parte di enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del S.S.N.) dei tempi massimi di attesa previsti per tutte le prestazioni considerate traccianti, suddivisi per classe di priorità e la percentuale di loro effettivo rispetto. La Conferenza delle regioni e il Dipartimento della funzione pubblica avviano un tavolo tecnico per definire modalità applicative del citato comma 6 che tengano conto della predetta esigenza, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i cui lavori devono concludersi entro 90 giorni dall'adozione della presente Intesa, decorsi i quali il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero della salute, presenta comunque una proposta alla Conferenza Stato-regioni.

In riferimento agli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 si chiarisce che le prescrizioni riguardano i provvedimenti conclusivi dei procedimenti indicati nelle lettere da a) a d) del predetto comma che costituiscono le aree a rischio corruttivo specificamente individuate dall'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione dei dati in forma aggregata relativi all'attività amministrativa previsti dall'art. 24 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013, si precisa che le prescrizioni concernono le amministrazioni che sono tenute istituzionalmente a svolgere funzioni statistiche, nonché l'attività degli uffici statistici di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 322 del 1989 (*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*) e le attività di trattamento dei dati a fini conoscitivi che le amministrazioni pongono in essere pur non essendone obbligate dalla legge. La pubblicità si riferisce soltanto ai dati in forma aggregata.

8. Inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. n. 39 del 2013)

L'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità riguardanti il segretario comunale o provinciale che sia individuato come responsabile della prevenzione è contestata dal sindaco o dal presidente della provincia, anche a seguito di segnalazione, salve diverse previsioni regolamentari adottate dall'Ente.

Le situazioni di inconferibilità ed incompatibilità sono contestate dal responsabile della prevenzione dell'ente che ha conferito l'incarico dirigenziale.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

In linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, si conviene che il collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente, ove previsti dalla normativa, consente di superare l'incompatibilità.

In riferimento all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, si precisa che i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità annualmente nel termine stabilito da ciascun ente. La dichiarazione deve altresì essere resa tempestivamente all'insorgere della causa di incompatibilità, al fine di consentire l'adozione delle conseguenti iniziative da parte dell'amministrazione.

Le parti convengono che gli artt. 5, 8, 10 e 14 del d.lgs. n. 39 del 2013, laddove dettano specifiche disposizioni per l'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi nelle A.S.L. si applicano anche alle aziende ospedaliere.

Per quanto riguarda le incompatibilità riferite specificamente al settore sanitario, si precisa che nel campo di applicazione del comma 1 dell'art. 10 rientra anche l'incarico di direttore dei servizi socio-sanitari, per la tipologia di funzioni svolte che sono assimilabili a quelle del direttore sanitario. Sempre in riferimento al medesimo articolo nel comma 2 la locuzione di incarico professionale non si riferisce alle tipologie contrattuali proprie della medicina convenzionata.

